



# *Corte di Appello di Napoli*

## **PROTOCOLLO**

### **PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE PER IL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

*(Tribunale di Napoli, Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Nola, Tribunale di Torre Annunziata, Tribunale di Benevento, Tribunale di Santa Maria, Tribunale di Avellino)*

#### **Preambolo**

*Il presente protocollo, relativo alle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 e disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n.689, mira ad armonizzare le procedure già in uso presso ciascuna circoscrizione interessata, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità delle modalità operative a vantaggio di tutti i soggetti interessati nell'applicazione dell'istituto e degli obiettivi di trasparenza, coerenza e efficienza organizzativa dell'amministrazione della giustizia.*

#### **1. ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL DIFENSORE**

Prima dell'udienza di definizione del giudizio, l'imputato o il difensore – munito di procura speciale - può anticipare il consenso alla sostituzione della pena nella discussione o nelle conclusioni, anche in via subordinata all'assoluzione.

All'udienza di definizione del giudizio, dopo l'emissione del dispositivo di condanna, l'imputato o il difensore può prestare immediatamente consenso alla sostituzione, qualora il giudice ritenga che ne sussistano i presupposti. A tal fine, il difensore deve essere munito di procura speciale già entro l'udienza di definizione del giudizio oppure deve assicurarsi della presenza dell'imputato, in modo da poter acconsentire immediatamente alla sostituzione.

In ogni caso, il consenso alla sostituzione può limitarsi a una o più pene sostitutive specifiche.

Per consentire la sostituzione immediata della pena secondo il par.2 (procedura semplificata), il difensore può rappresentare direttamente al Giudice la situazione personale, familiare e economica dell'interessato, depositando adeguata documentazione al riguardo, nonché la disponibilità di un ente convenzionato - per i lavori di pubblica utilità – o di un idoneo domicilio – per la detenzione domiciliare -.

## **2. UDIENZA EX ART. 545BIS C.P.P. CON SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELLA PENA (PROCEDURA SEMPLIFICATA)**

Prima di ritirarsi in camera di consiglio il Giudice, senza in alcun modo anticipare la decisione, può già raccogliere l'eventuale consenso alla sostituzione della pena da parte dell'imputato o del suo procuratore speciale, il parere del P.M., l'eventuale documentazione prodotta dalle parti (ai sensi del par.1).

Il Giudice, se ravvisa i presupposti sostanziali e formali per la sostituzione e abbia già acquisito il consenso dell'imputato e la documentazione presentata dalla difesa, emette il dispositivo di condanna direttamente integrato con la sostituzione della pena e i relativi obblighi e prescrizioni.

Se invece il Giudice ritiene che sussistano i presupposti ma non ha acquisito tutti gli elementi necessari alla sostituzione, emette dispositivo di condanna e ne dà avviso alle parti, che vengono sentite sul punto; acquisisce – se del caso – il consenso dell'imputato e le ulteriori informazioni immediatamente disponibili e procede alla sostituzione della pena con i relativi obblighi e prescrizioni.

## **ART.3 – UDIENZA EX ART.545BIS C.P.P. CON RINVIO PER L'INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO**

Se, infine, il Giudice ritiene che, al fine di decidere sull'*an* e il *quomodo* della sostituzione, le informazioni necessarie non possono essere fornite immediatamente e sono dunque indispensabili ulteriori accertamenti, sospende il processo e rinvia la decisione sulla sostituzione ad una successiva udienza, fissata a distanza di sessanta giorni (cd. udienza di *sentencing*).

In tal caso, ai sensi dell'art.545bis co.2 c.p.p., il Giudice può disporre l'acquisizione:

- dalla polizia giudiziaria, di tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato;
- dai soggetti indicati dall'art.94 d.p.r. 309/1990, della certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e del programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.
- dall'UEPE, di tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali nonché il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente.

La richiesta all'UEPE deve contenere:

- il verbale d'udienza in cui è specificato il tipo di intervento richiesto (acquisizione informazioni sulle condizioni di vita, personali, familiari e sociale e/o programma di trattamento per una o più pene sostitutive specifiche);
- il dispositivo di condanna e il capo di imputazione;
- le generalità dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti nonché i recapiti personali dell'imputato e del difensore;
- l'eventuale misura cautelare in atto o lo stato detentivo per altra causa;
- la data dell'udienza di *sentencing*;
- ogni altra documentazione e informazione utile depositata dalla difesa.

In caso di soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il processo in oggetto, il Giudice, se ritiene che ricorrano le condizioni, autorizza sin da subito l'imputato a recarsi presso l'UEPE incaricato senza scorta, previa comunicazione alla p.g. competente per i controlli, per sostenere i colloqui con il funzionario incaricato.

Il Giudice dispone gli ulteriori accertamenti solo se strettamente indispensabile, potendo desumere dalla produzione documentale di parte o dagli atti del subprocedimento cautelare le informazioni ritenute necessarie per la decisione.

In particolare, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere disposto in sostituzione della pena detentiva senza l'intervento dell'UEPE quando è già stata prodotta dalla difesa idonea attestazione di disponibilità da parte di un ente convenzionato, con specificazione del calendario settimanale e delle mansioni da svolgere.

Parimenti, la detenzione domiciliare sostitutiva può essere disposta in sostituzione della pena detentiva senza l'intervento dell'UEPE quando è già stato indicato dalla difesa un domicilio ritenuto idoneo e sono state espresse compiutamente le esigenze di vita – con relativi orari – alla base della possibilità di uscire dal domicilio.

#### **4. SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO**

All'udienza fissata la decisione o alla successiva udienza di *sentencing*, il Giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo di condanna, indicando espressamente, a norma dell'art.61 L.689/81:

- la specie e la durata della pena detentiva sostituita; la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva (monte ore complessivo);
- gli obblighi e prescrizioni corrispondenti alla pena sostitutiva scelta (art.55, 56, 56bis l.689/81);
- le prescrizioni obbligatorie previste dall'art.56ter l.689/81, con specificazione dell'ambito territoriale di permanenza previsto dalla prescrizione n.3.

#### **5. ESECUZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO**

La sentenza penale che irroga il lavoro di pubblica utilità sostitutivo con i relativi obblighi e prescrizioni è trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, solo allorché divenga irrevocabile ed esecutiva:

- all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, con espressa indicazione di consegnarne copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute;
- all'UEPE competente in relazione al domicilio effettivo del condannato, per la presa in carico.

L'UEPE, accertata l'avvenuta sottoposizione, convoca tempestivamente il condannato per la presa in carico iniziale e per la pianificazione degli interventi previsti, individuando un funzionario incaricato.

Il Giudice che ha disposto la sostituzione della pena detentiva, in quanto giudice dell'esecuzione, provvede sulle richieste di modifica delle prescrizioni del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, presentate dal condannato per il tramite dell'UEPE, nonché per le richieste di licenza e per ogni altra questione inerente l'esecuzione e il fine pena.

Per le richieste di liberazione anticipata il condannato presenta istanza, per il tramite dell'UEPE, all'Ufficio di Sorveglianza competente.

## **6. PROCEDIMENTI SPECIALI: DECRETO PENALE DI CONDANNA**

Ai sensi dell'art.459 comma 1bis c.p.p., l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, può fare richiesta al P.M. di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art.56bis l.689/81, presentando il programma di trattamento elaborato dall'UEPE con relativa dichiarazione di disponibilità.

In tal caso l'indagato o il difensore - munito di procura speciale - deve fare richiesta espressa all'UEPE di elaborazione del programma con congruo anticipo e contestualmente deve allegare la dichiarazione di disponibilità di un ente o associazione, oltre alla documentazione utile.

Dopo l'emissione del decreto penale di condanna, nel caso previsto dall'art.459 comma 1-ter c.p.p., l'imputato o il difensore - munito di procura speciale - può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art.56bis l.689/81, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto.

A norma dell'art.459 comma 1-ter secondo periodo c.p.p., con l'istanza l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente e il programma dell'UEPE.

Il Giudice, qualora conceda il termine di sessanta giorni per il deposito del programma di trattamento, provvede a far trasmettere immediatamente all'UEPE la suddetta autorizzazione.

Alla scadenza del suddetto termine, se il Giudice ritiene di procedere alla sostituzione, integra il dispositivo con i contenuti di cui al par.4.

Ai sensi dell'art.63 L.689/81, il decreto penale integrato con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, deve essere trasmesso, a cura della cancelleria, secondo quanto previsto dal par.5.

## **7. NOMINA DEI REFERENTI**

Nell'ottica del principio di leale e proficua collaborazione tra le istituzioni coinvolte, sono nominati, per ogni istituzione firmataria, i referenti per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo e per la promozione delle buone prassi.

- Per gli Uffici di esecuzione penale esterna:

UIEPE di Napoli - funzionario Dott.ssa Carmen Tanzillo  
ULEPE Caserta - direttore Dott.ssa Maria Laura Forte  
ULEPE Benevento - funzionario Dott.ssa Antonella Attanasio  
ULEPE Avellino - funzionario Dott.ssa Filomena Masi

- Per il Tribunale di Napoli:

- Per il Tribunale di Napoli Nord: Dott.ssa Rossella Marro

- Per il Tribunale di Torre Annunziata: Dott.ssa Mariaconcetta Criscuolo e la Dott.ssa Carmela De Simone

- Per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
- Per il Tribunale di Nola: Dott. Raffaele Muzzica
- Per il Tribunale di Benevento: Dott.ssa Francesca Telaro
- Per il Tribunale di Avellino: dott. Gian Piero Scarlato

Letto, approvato e sottoscritto

**La Presidente della Corte di Appello di Napoli**



**Il Dirigente responsabile Ufficio Interdistrettuale Esecuzione penale Esterna  
Napoli**

---

**Il Presidente del Tribunale di Napoli**

---

**Il Presidente del Tribunale di Avellino**

---

**Il Presidente del Tribunale di Benevento**

---

**Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord**

---

**Il Presidente del Tribunale di Nola**

---

**Il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**

---

## **Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata**

---